



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2017


*Profili di competenza della I Commissione
Affari costituzionali*

A.S. 2611

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2016

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 412

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 510/4/0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- La prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- La seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE: LA PRIMA PROVA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DI BILANCIO.....	5
LA SEZIONE I.....	11
STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II.....	35

INTRODUZIONE:

LA PRIMA PROVA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DI BILANCIO

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segna la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché ora viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

Qualche maggior dettaglio: la Sezione I

La Sezione I contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

programmatici, con effetti finanziari decorrenti nel triennio considerato dal bilancio⁴.

Tra le novità contenutistiche più rilevanti (rispetto a quel che era il disegno di legge di stabilità) figura la facoltà di recare norme di carattere espansivo (di minore entrata o di maggiore spesa).

Altra innovazione può ravvisarsi nel fatto che al divieto già previsto di inserire norme di delega o di carattere ordinamentale od organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagni ora l'ulteriore divieto di inserire norme che dispongano la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella Sezione II.

Vale a dire: le disposizioni contenute nella Sezione I possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio (indicate nella Sezione II) soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi.

Le disposizioni della Sezione I non possono cioè apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella Sezione II attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti in quest'ultima.

Le variazioni sono possibili solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge, che determinano l'evoluzione degli stanziamenti di bilancio.

Vale ricordare inoltre che quelle che erano le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità (le quali prevedevano rispettivamente la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale) non compaiono nella Sezione I. Siffatte determinazioni sono 'trasferite' nella Sezione II.

La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle debbano essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio (da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento).

I contenuti della Sezione I sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento, riferito alle grandezze economiche del provvedimento: la Nota tecnico-illustrativa. Già prevista dalla legge n.196 del 2009, viene arricchita di contenuti, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i

⁴ Il contenuto della Sezione I è disciplinato dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, introdotti dalla riforma del 2016. Riprendono, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi (e deve essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare).

segue: la Sezione II

La Sezione II, concernente la parte contabile del provvedimento, muta configurazione rispetto alla legge di bilancio di un tempo.

Quest'ultima era legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata): si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare.

Di contro, la Sezione II viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Può, in altri termini, integrare le poste contabili (compito spettante un tempo alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni)

Nella Sezione II le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto di:

- ✓ l'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- ✓ le rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno);
- ✓ i rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Alle previsioni di entrata e di spesa della Sezione II così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I, formandosi in tal modo il dato di bilancio "integrato", oggetto della deliberazione parlamentare.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della Sezione II ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sostanziali.

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni (le quali

rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa)⁵.

Per quanto riguarda la classificazione delle spese, la dotazione finanziaria dei programmi si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma ultima, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili" (in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa).

La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie:

- ✓ oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie);
- ✓ fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);
- ✓ spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

⁵ Con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità n. 163 del 2016 – finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

La riforma del 2016 ha inoltre introdotto innovazioni circa la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Gli obiettivi di spesa di ciascun dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito d.P.C.m., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno (ai sensi del nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 90 del 2016). È competenza 'fuoriuscita' da quella tradizionalmente propria del Ministero dell'economia e finanze.

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

È stato introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), contenente dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della cd. flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

- ✓ la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (cd. rimodulazione verticale);
- ✓ la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (cd. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
- ✓ l'introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la Sezione II, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità attraverso le tabelle C, D e E.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni suscettibili di interesse (anche di là di una stretta competenza per materia) per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Articolo 1, commi 148 ***(Permesso di soggiorno per investitori)***

I commi da 148 a 159 recano una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie intesi ad attrarre investimenti esteri in Italia.

Si introduce a tal fine una specifica disciplina all'interno delle norme in materia di immigrazione - ritagliandovi un permesso di soggiorno per investitori, oggetto di un novello articolo *26-bis* entro il Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Finalità della disciplina è agevolare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore, se agiscono da investitori nel territorio dello Stato.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero (le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni).

Prevedono i commi 8 e 9 del novello articolo *26-bis* del Testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 148 del disegno di legge in esame, che al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *di concerto con il Ministro dell'interno*, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.

I medesimi Ministri provvedono ad individuare analoghe forme di agevolazione nella trattazione delle domande connesse con *start-up* innovative, riguardanti iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Articolo 1, comma 211
(Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti)

Estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Per vittime del dovere si intendono i soggetti di cui alla legge n. 466 del 1980 (determinate categorie di dipendenti pubblici e di cittadini che abbiano riportato una invalidità permanente) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in determinate circostanze (art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005), le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. n. 302/1990, nonché i familiari superstiti dei predetti soggetti.

Articolo 1, commi 238-239
(Incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

Introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizzano, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Conseguentemente viene ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI.

Nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un decreto interministeriale dovrà aggiornare i criteri per l'accesso, per il 2017, al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI.

Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, istituito l'anno scorso in conseguenza delle previsioni contenute nella stabilità 2016, presenta una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro. Nel biennio 2018-2019, il capitolo, con una dotazione iniziale pari a 1.054 milioni, riceve dalla legge di bilancio, Sezione II, un rifinanziamento di 500 milioni di euro, che porta la dotazione dei prossimi due anni a 1.554 milioni di euro. A tali risorse per il triennio deve ora essere aggiunta l'autorizzazione annua, a regime, di 150 milioni disposta dall'articolo in esame.

Articolo 1, commi 241-242
(Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere)

Estendono alle lavoratrici autonome il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.

Il periodo di congedo ha una durata massima di tre mesi. Durante tale periodo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera, pari all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito ai fini della contribuzione minima previdenziale, nella misura inerente alla qualifica di impiegato (limite pari, nel 2016, a 47,68 euro).

Articolo 1, comma 251
(Fondo occupazione disabili)

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.

Articolo 1, comma 358
(Pari opportunità)

Prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Le risorse si aggiungono a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative.

Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità, dopo l'approvazione della prima nota di variazioni, sono pari a 70,1 milioni di euro per il 2017, 24,7 milioni per il 2018 e di 22,1 milioni di euro per il 2019.

Articolo 1, comma 359
(Finanziamento Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) aumenta di 5 milioni di euro all'anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Articolo 1, commi 364-365, 367 e 369
(Fondo per il pubblico impiego)

Per il pubblico impiego, questa parte del disegno di legge reca un duplice ordine di previsioni.

Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un apposito Fondo per il pubblico impiego. Esso è destinato a finanziare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per quest'ultimo, sono poste inoltre specifiche previsioni).

Un secondo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (cfr. all'articolo 1, commi 366 e 373-374).

Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017; di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018 (**comma 364**).

Il **comma 365** prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono incluse le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo è pari a:

1,48 miliardi per il 2017;

1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno).

È previsto un termine - di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge - per l'emanazione del (o dei) d.P.C.m. di ripartizione del Fondo.

Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 365, lettere *a*), *b*) e *c*):

- la determinazione degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità⁶) per la **contrattazione collettiva** relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta.

Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

⁶ Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così l'articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015.

Il 30 novembre 2016 Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego.

La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Com'è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Fin qui la **lettera a)**.

- *“definizione”* del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di **assunzioni a tempo indeterminato** presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁷.

⁷ Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

Fin qui la **lettera b)**.

La **lettera c)** ha invece per oggetto:

- "*definizione*" dell'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono **le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate**.

Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8,

comma 1, lettera *a*), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".

In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testé richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più d.P.C.m.) all'attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Si ricorda, a tal fine, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 del decreto-legge n. 67 del 2016.

In particolare, è richiamato, della **legge n. 124 del 2015**, l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), nei suoi punti 1 e 4.

Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il punto n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei

connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005*), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al *decreto legislativo n. 139 del 2006* (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del *decreto legislativo n. 217 del 2005*, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).

Si ricorda che della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015.

Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la **legge n. 244 del 2012** (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.

Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio - prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'*articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato.

A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, è stata introdotta nella lettera c) di questo medesimo comma 365 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento, una nuova previsione, relativa al **riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Per tale riordino (nonché per la "valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professione del medesimo personale nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali"), si viene a prevedere la destinazione di:

- una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione

si specifici settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro;

- ed una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di euro.

Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui al medesimo comma 365, lettera c), entro cui è collocata questa previsione, introdotta dalla Camera dei deputati).

Il **comma 367** demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal d.P.C.m. 18 aprile 2016.

Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazioni dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).

Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.

Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi *pro*

capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

Il **comma 369** infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al **finanziamento della contrattazione collettiva nazionale** per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.

La novella è duplice.

Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico".

Sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Articolo 1, comma 368 *(Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.)*

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge⁸, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 371 *(Fondo per le misure anti-tratta)*

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.

⁸ Il decreto-legge n.101/2013 è entrato in vigore il 31 agosto 2013.

Articolo 1, comma 372
(Assunzioni presso il Ministero della giustizia)

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato. Per queste assunzioni non sono stanziati nuove risorse: si dovrà procedere nei limiti delle dotazioni organiche attuali e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione prevede:

- che il personale sia inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e possa essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide;
- che alle assunzioni si provveda nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province disciplinate dalla legge di stabilità 2015.

Con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 421 a 428), che ha disposto la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, è stato disciplinato un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni. In particolare, la legge di stabilità (comma 425) ha previsto il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

A questa generica affermazione di priorità per il ricollocamento presso gli uffici giudiziari ha fatto seguito l'articolo 21 del decreto-legge n. 83 del 2015 che ha previsto l'ingresso nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente da province e aree metropolitane. La Legge europea 2015-2016 (legge n. 122 del 2016, art. 16) ha leggermente corretto al ribasso questo numero portando le unità a 1.943.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 771) ha inoltre previsto l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Su questo quadro normativo, che prevedeva il passaggio al Ministero della giustizia, con procedure di mobilità dalle province e dalle aree metropolitane, di circa 3.000 unità di personale amministrativo, si è inserito il decreto-legge n. 117 del 2016 che ha consentito di destinare le risorse stanziati per questa mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso nuovi concorsi banditi dal ministero.

La facoltà di assumere prevista dal comma in esame si aggiunge alle assunzioni straordinarie già previste da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 (per il triennio 2016-2018, 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato).

Articolo 1, comma 381
(Svolgimento del Vertice G7)

Istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), previsto a Taormina nell'ambito della Presidenza italiana del G7.

Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 ha istituito presso la PdCM la struttura di missione denominata "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Vertice dei Paesi più industrializzati" che si terrà nel nostro paese nel 2017. La Delegazione ha il compito di assicurare l'organizzazione tutti gli adempimenti di carattere logistico e protocollare per il buon esito della Presidenza italiana del G7.

Articolo 1, comma 391
(Regioni a statuto speciale e piani di rientro per alcuni enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale)

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) definisce i termini di applicazione per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di alcune norme in materia di piani di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale.

Le norme si applicano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che provvedano al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci. In tale fattispecie rientrano le Province autonome di Trento e di Bolzano e tutte le Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia.

Come emerge dai lavori preparatori presso la Camera, tale specificazione è stata inserita anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 125 del 2015), secondo cui lo Stato non ha titolo "per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta" dagli enti territoriali in esame.

Articolo 1, commi 395-396
(Criteri per la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)

Questi commi (introdotti dalla Camera dei deputati) modificano i criteri per la nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario.

Le novelle in esame escludono - per le fattispecie di commissariamento delle regioni per i casi di inadempimento (successivo a diffida da parte del Governo) delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario - l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 569 e 570 (quest'ultimo qui abrogato), della legge n. 190 del 2014.

Quest'ultima stabilisce che la nomina a commissario *ad acta* (per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ivi comprese le fattispecie di inadempimento summenzionate) sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (ivi compresa la carica di Presidente della regione) e che il commissario deve possedere un *curriculum* che attesti "qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti".

Le novelle, dunque, sopprimono tali vincoli per le nomine relative alle fattispecie di inadempimento summenzionate.

Inoltre, il comma 395 stabilisce che il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, producano con cadenza semestrale, per le regioni interessate, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, in ordine al monitoraggio dell'equilibrio del bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La verifica viene effettuata con la finalità, nei casi di riscontrata difficoltà nell'attuazione del piano, di sostituire il commissario *ad acta* inadempiente.

Articolo 1, commi 413-424
(Efficientamento della spesa per acquisti e gestione della pubblica amministrazione)

I **commi 413-419** prevedono il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite:

- ✓ individuazione di nuovi strumenti di *acquisto centralizzato* tramite CONSIP;
- ✓ sperimentazione su due ministeri (Ministero dell'economia e finanze e Ministero dell'interno) e due categorie merceologiche (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) in cui il Ministero dell'economia e finanze proceda come acquirente unico;
- ✓ estensione del programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Si specifica espressamente che da tali misure non devono derivare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Il comma 419 rinforza il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Si precisa che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP o dei soggetti aggregatori.

I **commi 420-423** incidono sulla disciplina dell'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata.

Più in particolare, le novelle concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma nonché la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia (con 'incentivi' affinché esse siano rispettate).

Il comma 421 prevede che le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possano procedere, in caso di motivata urgenza - qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP o degli altri soggetti aggregatori - allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo⁹ per la gara, così consentita.

Il **comma 424** (introdotto dalla Camera dei deputati) pospone all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 1, comma 425 *(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)*

Il comma definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Prevede che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

⁹ Diversamente, per i casi menzionati di divieto di procedere a gare autonome, l'ANAC non potrebbe rilasciare il codice identificativo.

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa. La quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione.

Effetti migliorativi per i Ministeri			Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	e/s	sezione	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidenza del Consiglio Ministri	s	II	8	10,4	10	8	10,4	10
Interno			27,4	26	24,4	24	22,8	24,4

Articolo 1, comma 429

(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana)

Prevede che i proventi derivanti dal versamento (di 300 euro) effettuato da maggiorenni a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, sono riassegnati dall'anno 2017, nella misura del 30 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tali somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Articolo 1, commi 434-528

(Enti territoriali)

I **commi 434-436** consentono agli enti locali di procedere alla *reformulazione* sia del *piano di riequilibrio finanziario pluriennale* (disciplinato dal comma 714 della legge n. 208 del 2015) sia del *piano*

triennale di copertura del disavanzo (di cui all'articolo 193 del Testo Unico degli enti locali) – entrambi previsti in favore degli enti per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario – qualora ricorrano per gli enti interessati specifici presupposti.

I commi **440-443** (introdotti dalla Camera dei deputati) estendono al 2017 l'efficacia di alcune disposizioni che consentono agli enti locali di effettuare operazioni di *rinegoziazione dei mutui*, ovvero, per taluni di questi, di rinegoziarne le rate di ammortamento.

Il comma **444** modifica la disciplina vigente riguardante la *determinazione delle riduzioni* del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Il comma **445** (introdotta dalla Camera dei deputati) prevede che alle assunzioni a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di *Matera* non si applicano le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale nelle pubbliche amministrazioni.

I commi **446-452** disciplinano l'alimentazione e il riparto del *Fondo di solidarietà comunale*, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Il comma **453** (introdotta dalla Camera dei deputati) interviene sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di *distribuzione del gas naturale*. Specifica che il gestore uscente fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

I commi **454-5** dispongono il *differimento di alcuni termini contabili* per gli enti locali (tra cui il differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione).

Il comma **456** prevede che possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa.

Il comma **457** prevede (in deroga al Testo unico degli enti locali) che per i *Comuni in stato di dissesto* l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

Il comma **458** interviene sul procedimento di determinazione dei *fabbisogni standard*, ai fini di una semplificazione della procedura di acquisizione dei relativi dati presso gli enti locali.

Il comma **459** incide sui criteri per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i *Comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata*.

I commi **460-461** hanno ad oggetto la destinazione, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusiva e senza vincoli temporali, dei *proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia*, ad interventi per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, il risanamento edilizio nei centri storici e nelle periferie degradate, di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive, ed altro.

Il comma **462** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il *contenzioso amministrativo con il Comune di Lecce*, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione di una sentenza del Consiglio di Stato e con riferimento ad un procedimento dinnanzi al TAR del Lazio (cfr. ricorso n. 7234 del 2014). L'erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia (da parte del Comune di Lecce) del contenzioso amministrativo pendente.

Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1291 del 12 marzo 2015) ha accolto il ricorso del Comune di Lecce, avverso i decreti 8 agosto 2012 e 4 maggio 2012 con i quali il Ministro dell'Interno (di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze) ha determinato di applicare al Fondo sperimentale di riequilibrio destinato al predetto Comune una riduzione rapportata alla differenza tra l'IMU 2012 (stimata e computata ad aliquota base) e la pregressa ICI per come effettivamente riscossa negli esercizi 2009 e 2010.

I commi **da 463 a 482** introducono le *nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali* ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse.

Sono inoltre disciplinati gli obblighi in capo ai predetti enti al fine del monitoraggio degli adempimenti e un articolato sistema sanzionatorio/premiale da applicare, rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni.

I commi **483-484** prevedono che alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento continuino ad applicarsi le regole del patto di stabilità come modulato nei singoli accordi tra il Governo e ciascuna autonomia. Alla regione Valle d'Aosta, invece, si applicano le norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2017.

I commi da **485 a 501 e da 506 a 508** assegnano agli enti locali "*spazi finanziari*" fino a complessivi 700 milioni annui ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti.

I commi **502-505** (introdotti dalla Camera dei deputati) apportano modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle *Province autonome di Trento e di Bolzano*, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province.

I commi **509-516** danno applicazione normativa ai contenuti dell'accordo tra il Governo e la *Regione siciliana* in materia finanziaria sottoscritto il 20 giugno 2016. È definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 509); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 510-512); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 513); è rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IRPEF per il 2017 e a decorrere dal 2018 (commi 514 e 515); è determinato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato per il regime IVA cd. "*split payment*" nel caso questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 516).

I commi **517-518** disapplicano nei confronti della *Regione Valle d'Aosta*, le norme sul concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario attraverso accantonamenti da parte dello Stato di quote dei tributi erariali spettanti alla regione; sono perciò restituite le somme trattenute dallo Stato, per gli anni dal 2012 al 2015. È attribuito alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione (in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici).

I commi **519-520** stabiliscono la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della *Regione Friuli-Venezia Giulia* (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare

(IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme, sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento.

Ancora a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle Province il comma **534** (introdotto dalla Camera dei deputati) attribuisce alla Regione, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle Province.

I commi **521-523** intervengono sugli oneri posti a carico della *Regione Piemonte* nei confronti della gestione commissariale istituita dalla legge di stabilità 2015 per il pagamento dei debiti pregressi della Regione.

I commi **524-526** concernono l'*utilizzo di risorse residue* da parte delle Regioni per il pagamento di debiti contratti.

I commi **527-528** estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario (comma 527) e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome.

Articolo 1, comma 533 ***(Disposizioni in materia di rilevazioni SIOPE)***

Stabilisce che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione saranno stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Articolo 1, commi 585-586 ***(Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale)***

Autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

Articolo 1, comma 600
(Fondo assegno sostitutivo grandi invalidi)

Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) incrementa il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di 300.000 euro a decorrere dal 2017.

Articolo 1, commi 611-612
(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

Prevedono l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

Articolo 1, comma 621
(Fondo per l'Africa)

Istituisce un fondo allocato sul bilancio del Ministero degli affari esteri per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le *rotte migratorie*. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

Articolo 1, comma 623
(Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)

Dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Articolo 1, comma 630
(Immigrazione)

Introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio.

La sezione II del bilancio opera - rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 - un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8).

Articolo 1, comma 637
(Tabelle A e B)

Il comma dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Sono le tradizionali (e mantenute dalla riforma della disciplina di bilancio) Tabella A (di parte corrente) e Tabella B (in conto capitale).

La Tabella A non reca stanziamenti per il Ministero dell'interno; lo fa invece la Tabella B, nel modo che segue:

- 4,5 milioni per il 2017;
- 14 milioni per il 2018;
- 40 milioni per il 2019.

Il bilancio a legislazione vigente non recava stanziamento. Il disegno di legge di bilancio in esame, nel testo originario (A.C. n. 4127-*bis*), recava un maggiore stanziamento, che ha subito una riduzione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura (riduzione pari a 5,5 milioni per il 2017, a 16 milioni per il 2018), a copertura degli oneri recati per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (art. 1, comma 608 del disegno di legge).

Articolo 1, comma 638
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

Aggiunge la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Inoltre assumono rilevanza anche alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

A seguito della riforma della legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa sono modificati, in modo da rappresentare:

- ✓ il bilancio a legislazione vigente (BLV);
- ✓ le variazioni al bilancio a legislazione vigente che si propongono con la Sezione II;
- ✓ gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio (che, come già ricordato, contiene l'articolato della *ex* legge di stabilità);
- ✓ il Bilancio integrato (BLV + variazioni Sez. II + effetti Sez. I).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017 prevede spese finali, *in conto competenza* nel bilancio integrato (nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati che l'ha approvato in prima lettura), pari a:

21.049,5 milioni per il 2017;

20.680,6 milioni per il 2018;

20.531,6 milioni per il 2019.

Distinguendo tra spese correnti e spese in conto capitale:

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	<i>DIFF. BIL 2017/ ASS 2016</i>	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Spese correnti	20.611,8	21.304,8	20.487,3	-817,5	20.122,9	20.017,2
Spese in c/capitale	763,7	839,1	546,6	-292,6	541,2	497,1
SPESE FINALI	21.375,4	22.143,9	21.033,9	-1110	20.664,2	20.514,4

(dati di competenza, valori in milioni di euro, con arrotondamenti)

Sulla base delle nuove norme di contabilità, le previsioni di spesa della Sezione II (formulate sulla base della legislazione vigente) possono essere modificate (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) dalla medesima Sezione II. A queste variazioni si aggiungono gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I.

In tal modo si perviene ad un dato di bilancio integrato. Esso si atteggia nel modo che segue, per le diverse missioni e i diversi programmi in cui si articola lo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si veda la pagina seguente:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'interno							
	Missione/Programma	2016		2017			
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio (2)	557,76	570,37	570,82	570,82	--	570,82
1.2	Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero (2.2)	557,76	570,37	570,82	570,82	--	570,82
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	9.878,08	10.252,82	8.863,48	8.861,98	8,52	8.870,5
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	34,87	35,07	34,51	34,51	--	34,51
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	40,49	217,59	65,03	65,03	--	65,03
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	9.802,71	10.000,15	8.763,93	8.762,43	8,52	8.770,95
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.542,80	7.852,48	7.422,08	7.401,18	7,35	7.408,54
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	6.462,29	6.735,45	6.377,66	6.366,56	1,25	6.367,81
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)	440,84	448,04	432,03	429,03	0,33	429,36
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	639,67	668,99	612,39	605,59	5,77	611,36
4	Soccorso civile (8)	1.930,96	1.942,86	1.925,35	1.921,35	10	1.931,35
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	5,22	5,66	5,16	5,16	--	5,16
4.2	Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)	1.925,74	1.937,19	1.920,19	1.916,19	10	1.926,19
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.315,81	1.378,08	1.773,95	2.093,95	--	2.093,95
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.315,81	1.378,08	1.773,95	2.093,95	--	2.093,95
6	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	194,01	191,24	175,38	174,38	--	174,38
6.1	Indirizzo politico (32.2)	29,56	30,38	27,96	27,96	--	27,96
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	164,45	160,85	147,42	146,42	--	146,42
	SPESE FINALI MINISTERO	21.375,42	22.143,84	20.715,78	21.008,08		21.033,95
	Rimborso passività finanziarie	44,01	44,01	15,59	15,59		15,59
	SPESE COMPLESSIVE	21.419,43	22.187,85	20.731,07	21.023,67		21.049,54

Lo spettro riepilogativo innanzi riportato evidenzia, per il 2017: sulla missione: "Ordine pubblico e sicurezza", un decremento di 13,54 milioni; sulla missione "Soccorso civile", un incremento di 6 milioni; sulla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", un incremento di 320 milioni.

Il rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 da ultimo ricordato riguarda il cap. 2351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, che a legislazione vigente dispone di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. La dotazione finale del cap. 2351/2 risulta incrementata a 1.320 milioni per il 2017 (rimane 1 miliardo per il 2018 ed il 2019).

Come risulta da una nota al capitolo, lo stanziamento è altresì comprensivo dell'incremento di 200 milioni di euro a regime per adeguamento al fabbisogno.

Anche il cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, secondo quanto risulta da una nota, è stato incrementato di 50 milioni a decorrere dal 2018, per adeguamento al fabbisogno.

Si segnala altresì che, in base a quanto indicato nella nota integrativa del bilancio di previsione, al programma 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose":

- per il cap. 2351/2 "Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri", è stata chiesta l'integrazione di 750 milioni di euro per le urgenti ed indispensabili spese dei contratti di gestione delle strutture per l'accoglienza dei cittadini stranieri;
- per il cap. 2352 "Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo", è stata chiesta l'integrazione di 60 milioni di euro per l'accoglienza SPRAR dei posti già ammessi a finanziamento e di ulteriori 10.000 nuovi posti necessari per fronteggiare le continue esigenze;
- per il cap. 2353 "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", è stata chiesta l'integrazione di oltre 114 milioni in ragione del consistente aumento di presenze e dei conseguenti oneri connessi da parte degli enti locali.

La maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" (circa il 42 per cento), comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

A seguire, la missione "Ordine pubblico e sicurezza" incide per un 35,2 per cento sul totale delle spese del Ministero.

La missione che è maggiormente interessata da un aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 è quella "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". Essa registra, nello stato di previsione del Ministero, un incremento dal 6,2 per cento nel 2016 al 10 per cento nel 2017.

Alcune postazioni dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2)

Qui rilevano alcuni stanziamenti, previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Tra questi figura la missione n. 17 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri".

A partire dall'esercizio finanziario 2017, nell'ambito di tale missione è stato soppresso il programma "Organi a rilevanza costituzionale" (1.2) e le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Solo le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) rimangono nell'ambito della missione n. 17 e sono ora ricomprese nel programma "Organi costituzionali". Il capitolo 2178, destinato alle somme da assegnare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), reca le quali risultano pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (17)	2.750,67	2.742,57	2.371,38	2.242,25	2.234,46
Organi costituzionali (17.1)	1.773,89	1.772,21	1.768,31	1.768,29	1.768,31
Presidenza del Consiglio (17.2)	976,78	970,36	603,07	473,95	466,15

(dati di competenza, valori in milioni di euro, con arrotondamenti)

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104), nel 2017 essi non registrano variazioni particolari rispetto alle previsioni per l'anno 2016.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	224
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16
Corte costituzionale	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	55,2

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Risulta soppresso il capitolo 1638, nel quale erano appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. I finanziamenti, già progressivamente ridotti nei tre esercizi precedenti, cessano a decorrere dal 2017 in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149 del 2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini.

Inoltre risultano collocati all'interno del programma 17.1 alcuni capitoli finora ricompresi in altri programmi e missioni all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Si tratta, in particolare, di: cap. 2125, "Indennità mensile e rimborso dei biglietti aerei ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo", finora allocato nella missione "L'Italia in Europa e nel mondo", che reca stanziamenti pari a 1 milione di euro per il 2017; 0,98 milioni per il 2018, 1 milione per il 2019; il cap. 3546, "Fondo per l'assegnazione di quota parte dell'importo del due per mille del gettito IRPEF ai partiti politici", relativo alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prima allocato nella missione "Politiche economiche finanziarie e di bilancio", che reca stanziamenti pari a 25,1 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Altri stanziamenti destinati alla *Presidenza del Consiglio dei ministri* si rinvencono ripartiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricordano:

- spese di organizzazione e funzionamento del *sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica* (cap. 1670) (missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 5.2 "Sicurezza democratica "). Il capitolo reca uno stanziamento a legislazione vigente pari a 634,57 milioni di euro per il 2017 (+14 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016); 639,25 milioni per il 2018; 643,99 milioni per il

2019. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- gli stanziamenti dedicati nell'ambito della missione 16 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", al programma *Rapporti con le confessioni religiose*, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
 - gli stanziamenti entro la missione 14, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", al programma *Protezione sociale per particolari categorie*. Vi si collocano due azioni:
 - *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (cap. 2108) relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità). Le previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a: 20,53 milioni per il 2017; 20,31 milioni nel 2018; 17,59 milioni nel 2019. Nel bilancio integrato, le previsioni per la promozione e la garanzia delle pari opportunità divengono pari a 70,1 milioni per il 2017; 24,7 milioni per il 2018; 22,1 milioni per il 2019. Si rammenti che in materia di pari opportunità dispone l'articolo 1, comma 358 della Sezione I del presente disegno di legge (prevedendo la possibilità di destinare risorse aggiuntive nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi dei Fondi europei);
 - *Tutela delle minoranze linguistiche* (cap. 5210 e cap. 5211). Le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a 1,04 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 843,3 mila euro. La sezione II del bilancio opera un definanziamento di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 75.000 euro nel 2017; 90.000 nel 2018; 91.000 nel 2019.

Ancora, si rammentano ulteriori stanziamenti, relativi a:

- *Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale* (cap. 2185) (programma 18.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù"). Lo stanziamento di competenza per l'anno 2017 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 112,24 milioni di euro. La sezione II del bilancio propone un definanziamento del capitolo di circa 976 mila euro nel 2017 e di 1,9 milioni di euro nel 2018 e nel 2019. Pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 111,3 milioni nel 2017, 108,5 milioni nel 2018

e 110,3 milioni di euro nel 2019. Ma su tale materia interviene lo schema di decreto legislativo recato dall'A.G. n. 360, relativo alla disciplina del servizio civile universale;

- somma da assegnare alla *Scuola nazionale della amministrazione* (cap. 5217, programma 22.3) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,14 milioni per il 2017; 14,13 milioni per il 2018; 14,18 milioni per il 2019. La sezione II del bilancio propone un definanziamento di circa 311 mila nel 2017; 337 mila nel 2018; 342 mila nel 2019 (pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 13,8 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
- *Agenzia per l'Italia digitale* (nell'ambito del programma 22.3 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" della missione 22, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"). All'interno di tale azione, sono ricomprese le somme da assegnare all'Agenzia (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,7 milioni per il 2017; 9,6 milioni per il 2018 e per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni. Accanto a ciò, compare un capitolo di nuova istituzione (1709 – spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale), le cui risorse ammontano a 11 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018, in dipendenza dell'articolo 1, commi 585-586 della Sezione I. Risulta infine, ridotto di 5 milioni di euro per il 2016, 4,9 per il 2018 e 5 milioni per il 2019, il capitolo 1708, relativo alle somme da trasferire all'Agenzia per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, in dipendenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 384 della Sezione I. In esito a tale intervento le previsioni del relativo capitolo nel bilancio integrato risultano azzerate per il triennio;
- *Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche* (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza a legislazione vigente pari a 4,27 milioni per il 2017; 4,23 milioni per il 2018; 4,27 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;
- *Istituto nazionale di statistica* (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 183,1 milioni di euro per il 2017 (+6,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2016); 181,7 milioni per il 2018; 181,9 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;

- trasferimenti alla *Corte dei conti* (cap. 2160, programma 1.10), pari nel bilancio a legislazione vigente a 262,6 milioni per il 2017, (analogamente alle previsioni assestate per il 2016); 261,6 milioni per il 2018; circa 262 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;
- *Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum* (cap. 3020) (nell'ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni;

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 6 (SOCCORSO CIVILE)* al programma *Protezione civile* (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2017 ammontano a 1,06 miliardi (-115 milioni rispetto all'assestamento 2016);

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 10 (COMUNICAZIONI)* al programma *Sostegno all'editoria* (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2017 ammonta a 163,9 milioni (+ 6 milioni circa rispetto all'assestamento 2016).

Circa l'editoria, si segnala che si è data attuazione alla legge n. 198 del 2016 istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanzia il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale sono confluite tutte le risorse iscritte in bilancio destinate all'editoria. Cfr. per maggior dettaglio il prospetto seguente:

stp	Missione	Programma	Azione	Cat. Economica	Cap	Denominazione	2017	2018	2019
MISE	Comunicazioni	Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	Trasferimenti correnti a imprese	3125	Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	67.871.017	66.347.210	66.312.178
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/1	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	116.699.933	114.431.779	115.845.022

MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/4	Attività connesse alla diffusione di notizie italiane con servizi esteri	7.622.166	7.500.900	7.622.166
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Contributi agli investimenti ad imprese	7442	Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento	8.230.027	8.157.830	8.157.805
Totale							200.423.143	196.437.719	197.937.171

Fonte: relazione tecnica A.S. n. 2611

Si ricorda infine che sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura), ripartita nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*; 2.2 *Federalismo amministrativo*; 2.3 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*; 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali*.